

**REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E GESTIONE DELL'ALBO DEI  
FORNITORI DELLA SERVICE CNDCEC SRL**

Approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del  
26 settembre 2017

## DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente Regolamento ciascuno dei seguenti termini assume il significato di seguito riportato:

**SERVICE:** Service CNDCEC

**Albo Fornitori:** l'elenco degli operatori economici istituito da Service ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016 nonché della Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

**Codice dei Contratti,** il decreto legislativo 50/2016 e s.m.i., recante "Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture";

**Rappresentante:** il legale rappresentante o il procuratore al quale sia stata conferita apposita procura dal soggetto o dall'organo competente dell'operatore economico interessato all'iscrizione nell'Albo Fornitori, che abbia il potere di richiedere l'iscrizione e di attestare e dichiarare atti, fatti, dati ed informazioni relative al soggetto che rappresenta, e in ogni caso, che abbia il potere di rappresentare l'operatore economico nei confronti di SERVICE;

**Società:** la Service CNDCEC Srl, in persona dell'Amministratore Delegato, con sede in Roma, Piazza della Repubblica, 59 - 00184 ROMA;

**Iscrizione:** il risultato del procedimento che consente agli operatori economici che abbiano fatto richiesta di iscrizione, ed a seguito di verifica ed accettazione da parte di SERVICE, l'accesso e la partecipazione all'Albo dei Fornitori;

**Fornitore:** l'operatore economico che, a seguito della domanda di iscrizione inviata a SERVICE, ottiene l'iscrizione all'Albo fornitori a seguito della verifica ed accettazione da parte di SERVICE;

**Casella di posta elettronica:** la casella di posta elettronica scelta dall'operatore economico al momento della presentazione della Domanda di iscrizione e destinata alle comunicazioni, alle richieste, ed in generale alle comunicazioni inerenti l'attività svolta;

**Sospensione:** il provvedimento che viene adottato dal Responsabile del Procedimento di SERVICE, nei casi previsti dal presente Regolamento, nei

confronti del Fornitore e che consiste nella temporanea esclusione del Fornitore medesimo dall'Albo Fornitori;

**Cancellazione:** il provvedimento che viene adottato dal Responsabile del Procedimento di SERVICE, nei casi previsti dal presente Regolamento, nei confronti del Fornitore e che consiste nell'esclusione del Fornitore medesimo dall'Albo Fornitori.

**Sito:** il portale web [www.servicecndcec.it](http://www.servicecndcec.it);

L'istituzione dell'Albo Fornitori, la pubblicazione e diffusione del presente Regolamento e della documentazione necessaria per l'iscrizione all'Albo non costituiscono in alcun modo l'avvio di procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di appalti (con o senza confronto competitivo).

## PREMESSA

Il presente Regolamento disciplina, in ottemperanza dei principi stabiliti dal Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - D.LGS. 50/2016 e s.m.i. -, e del Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici - DPR. 207/2010 - per le parti ancora in vigore, le modalità di iscrizione e di gestione dell'Albo Fornitori, di seguito indicato "Elenco", per le procedure senza obbligazione di bando volte all'acquisizione di lavori, servizi e forniture.

Il presente documento, con i relativi allegati, che ne formano parte essenziale ed integrante, costituisce il Regolamento per la formazione e la gestione dell'Elenco.

L'Elenco garantisce la parità di trattamento dei partecipanti nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

L'iscrizione all'Albo avviene su domanda degli interessati, previo accertamento dei requisiti di idoneità, a giudizio insindacabile e nell'ambito della più ampia discrezionalità della Società.

Con la procedura descritta nel presente Regolamento non vengono, peraltro, costituite graduatorie o qualsivoglia altra classificazione di merito e non si procede, pertanto, all'attribuzione di punteggi.

La domanda di iscrizione all'Albo Fornitori, le relative dichiarazioni e documentazione nonché gli altri eventuali elementi integrativi forniti dai soggetti interessati hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti all'Albo Fornitori, senza la costituzione di alcun vincolo in capo alla Società per l'assegnazione di qualsivoglia affidamento a detti soggetti, atteso che il medesimo Albo rappresenta per la Società uno strumento da utilizzare, a giudizio insindacabile e nell'ambito della più ampia discrezionalità, nell'attività propedeutica delle singole procedure di affidamento di attività rientranti nelle categorie di cui all'Allegato A.

## **Articolo 1**

### **Oggetto**

Il presente Regolamento, con i relativi allegati che ne formano parte essenziale ed integrante, ha per oggetto l'istituzione e la gestione dell'Albo Fornitori. L'Albo Fornitori individua per ciascuna sottocategoria merceologica gli operatori economici in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di qualificazione per eseguire lavori pubblici, di capacità economico e finanziaria e di capacità tecnica e professionale da invitare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, alle procedure di affidamento di contratti aventi importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs. n. 50/2016. Le categorie e sottocategorie merceologiche per le quali è istituito l'Albo Fornitori di SERVICE sono indicate nell'Allegato A del presente Regolamento e potranno essere modificate periodicamente in base alle esigenze del mercato e di SERVICE. La versione di volta in volta in vigore dell'elenco delle categorie merceologiche è accessibile dall'homepage del sito [www.servicecndcec.it](http://www.servicecndcec.it); l'iscrizione è possibile solo ed esclusivamente per categorie indicate nell'Allegato A.

L'albo dei fornitori contiene l'elenco degli operatori economici ritenuti idonei per specializzazione, potenzialità produttiva e commerciale, serietà,

correttezza e moralità, ad effettuare forniture, servizi e lavori in economia necessari per il funzionamento della Società.

L'Albo Fornitori è utilizzato dalla Società per l'espletamento, nei casi ed alle condizioni prescritti dalla normativa vigente in materia, diretti a soddisfare le esigenze organizzative e di funzionamento della Società, delle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 36 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

## **Articolo 2**

### **Procedura per l'istituzione e la formazione dell'Albo Fornitori**

L'Albo Fornitori è accessibile dal sito web di SERVICE <http://www.servicecndcec.it/>; nell'Area Fornitori, nella medesima sezione, è inoltre pubblicato il presente Regolamento.

La pubblicazione del presente Regolamento, la diffusione della documentazione in esso richiamata e l'istituzione del detto Albo, non costituisce in alcun modo per SERVICE l'avvio di alcuna procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di appalti.

La formazione dell'Albo prende avvio mediante la procedura di iscrizione e, precisamente, con la Domanda di iscrizione da parte dei soggetti interessati all'Albo medesimo. La presentazione di una Domanda di iscrizione all'Albo Fornitori comporta l'accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

L'Albo Fornitori SERVICE è un albo aperto e la domanda di iscrizione può essere presentata in qualsiasi momento.

SERVICE si riserva la facoltà di:

- i) porre termine in qualsiasi momento, in tutto o in parte, all'Albo Fornitori istituito;
- ii) modificare in qualsiasi momento, il presente Regolamento ed i requisiti generali e specifici di iscrizione;
- iii) attivare, modificare od eliminare categorie merceologiche in qualsiasi momento.

È facoltà di SERVICE non utilizzare in via esclusiva il presente Albo Fornitori per le gare di appalto che saranno espletate per la fornitura di beni, servizi e lavori.

## **Art. 3**

### **Soggetti ammessi**

Possono essere ammessi nell'Albo dei Fornitori tutti i soggetti che risultano essere in possesso dei requisiti tecnico-economici e di carattere generale previsti dalla normativa vigente, e che abbiano fatto domanda di iscrizione in conformità alle prescrizioni che saranno di volta in volta previste dall'avviso.

Sono ammessi alla procedura per l'iscrizione all'Albo Fornitori:

- a. imprenditori individuali, anche artigiani;
- b. società commerciali;
- c. società cooperative;
- d. consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 422/1909 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e s.m.i.
- e. consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 443/1985;
- f. consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- g. liberi professionisti, singoli o associati nelle forme previste dalla legge;
- h. società di professionisti.

## **Art. 4**

### **Requisiti di ordine generale**

Per essere iscritti all'Albo Fornitori SERVICE non devono sussistere i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016.

L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione

amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui il sottoscrittore della domanda indica:

- i) Che non sussistono le situazioni contemplate dall'art. 80, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 oltre che nei propri confronti anche nei confronti:
- (in caso di impresa individuale) del titolare e, ove presente, del direttore tecnico;
  - (in caso di società in nome collettivo) dei soci e, ove presente, del direttore tecnico;
  - (in caso di società in accomandita semplice) dei soci accomandatari e, ove presente, del direttore tecnico;
  - (in caso di altro tipo di società o consorzio) dei membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (in caso di società con due soci in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, dovranno essere indicati i nominativi di entrambi i soci);

Ai sensi dell'articolo 80 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Impresa che si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 80 comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, dovrà produrre documentazione atta a provare di aver risarcito o di essersi impegnata a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti; qualora SERVICE ritenga le misure di cui sopra sufficienti, l'operatore economico potrà comunque essere iscritto all'Albo Fornitori; in tal caso, l'operatore economico dovrà caricare la documentazione di cui sopra sul Sistema nell'apposito spazio alla voce "7 bis - Documentazione art. 80 c. 7 D.Lgs. 50/2016";

- ii) che non sussistono le situazioni contemplate dall'art. 80, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 nei confronti dei seguenti soggetti cessati

dalla carica nell'anno antecedente la data di richiesta di iscrizione all'Albo Fornitori (ai sensi di quanto previsto dal suddetto articolo, l'esclusione e il divieto non operano qualora l'Impresa dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata):

- (in caso di impresa individuale) del titolare e, ove presente, del direttore tecnico;
- (in caso di società in nome collettivo) dei soci e, ove presente, del direttore tecnico;
- (in caso di società in accomandita semplice) dei soci accomandatari e, ove presente, del direttore tecnico;
- (in caso di altro tipo di società o consorzio) dei membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (in caso di società con due soci in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, dovranno essere indicati i nominativi di entrambi i soci);

in caso di cessione/conferimento di azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria si considerano cessati dalla carica anche gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e i direttori tecnici che hanno operato presso la società cedente, incorporata o fusasi nell'ultimo anno, ovvero che sono cessati dalla carica in detto periodo; ai sensi dell'articolo 80 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Impresa che si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 80 comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, dovrà produrre documentazione atta a provare di aver risarcito o di essersi impegnata a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti; qualora SERVICE ritenga le misure di cui sopra sufficienti, l'operatore economico potrà comunque essere iscritto all'Albo Fornitori; in tal caso, l'operatore economico dovrà caricare la



documentazione di cui sopra sul Sistema nell'apposito spazio alla voce "9 - Documentazione dissociazione reati cessati ed art. 80 c. 7 D.Lgs. 50/2016"

- iii) che non sussistono le situazioni contemplate dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, ovvero che non sono stati conclusi contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, che non sono stati attribuiti incarichi ad ex dipendenti SERVICE che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto di SERVICE medesimo, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

#### **Art. 5**

#### **Requisiti di idoneità professionale**

Gli Operatori Economici che chiedono l'iscrizione all'Albo Fornitori devono presentare autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 relativamente all'iscrizione al registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A) o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, attestante la propria attività specifica, il nominativo o i nominativi delle persone legalmente autorizzate a rappresentarli ed impegnarli nonché l'ubicazione delle proprie unità produttive.

#### **Art. 6**

#### **Requisiti di capacità economico-finanziaria**

Gli Operatori economici che chiedono l'iscrizione all'Albo Fornitori devono provare la propria capacità economica e finanziaria mediante presentazione di dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000, concernente il fatturato globale dell'impresa realizzato negli ultimi tre esercizi.

Se l'operatore richiedente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economico-finanziaria con qualsiasi altro documento considerato idoneo da SERVICE.

#### **Articolo 7**

#### **Requisiti di capacità tecnico-organizzativa**

Gli operatori economici che chiedono l'iscrizione all'Albo per forniture e servizi devono:

1. avere eseguito nei 3 anni precedenti la data di presentazione della Domanda di iscrizione servizi e forniture per un importo pari almeno ad Euro 20.000,00 per ciascuna categoria merceologica per la quale si chiede l'iscrizione all'Albo; a tal proposito bisogna presentare, per ciascuna categoria merceologica per la quale si chiede l'iscrizione, l'elenco delle principali forniture o servizi eseguiti negli ultimi tre anni, con l'indicazione dell'oggetto, degli importi, delle date di fatturazione e dei destinatari (clienti pubblici o privati);
2. comprovare il possesso del suindicato requisito mediante certificati di regolare esecuzione, certificati di collaudo o altro documento equivalente, rilasciati e vistati dai soggetti destinatari dell'appalto. Tale documentazione deve essere relativa agli appalti elencati nel documento di cui sopra e deve contenere l'oggetto del contratto, l'importo al netto dell'IVA, la data/periodo di fatturazione e la dichiarazione del buon esito dell'esecuzione del contratto;
3. presentare la descrizione delle attrezzature tecniche possedute con riferimento alle categorie merceologiche per le quali si chiede l'iscrizione;
4. indicare il numero dei dipendenti alla data di presentazione della Domanda di iscrizione.

## **Art. 8**

### **Albo dei fornitori**

L'Albo Fornitori è così articolato:

- A) Sezione I): Settore Forniture;
- B) Sezione II): Settore Servizi;
- C) Sezione III): Settore Lavori;
- D) Sezione IV): Settore Liberi professionisti

Le Sezioni a), b) e c) sono suddivise nelle categorie e sottocategorie merceologiche, identificate per codice e per descrizione, individuate nell'elenco allegato al presente Regolamento.

L'iscrizione può essere fatta per una o più sezioni dell'Albo e per ciascuna categoria/sottocategoria merceologica. Le categorie merceologiche per le quali gli operatori economici possono essere iscritti sono quelle corrispondenti all'oggetto sociale risultante dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di appartenenza.

Ciascun operatore economico potrà modificare la categoria merceologica per la quale è iscritto, mediante aggiornamento della propria candidatura con le modalità di cui al successivo art. 9.

L'iscrizione nella sezione liberi professionisti di cui alla lett. d) viene effettuata sulla base dell'Albo di appartenenza del richiedente.

## **Art. 9**

### **Modalità di iscrizione**

I soggetti che intendono ottenere l'iscrizione all'Albo Fornitori devono, pena il rigetto della domanda di ammissione, presentare la seguente documentazione, da inserire in un unico plico chiuso e controfirmato nei lembi di chiusura:

1. domanda di iscrizione (Mod. 1) all'Albo Fornitori con indicazione specifica della/e categoria/e merceologica/che dei prodotti, dei servizi o dei lavori per i quali si richiede l'iscrizione, corredata dalla copia del documento d'identità del soggetto che sottoscrive;

2. copia del presente Regolamento siglato in ogni pagina per presa visione ed accettazione di quanto in esso contenuto;

3. dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i, con allegata copia del documento di identità del legale rappresentante che sottoscrive (Mod.2);

4. informativa privacy;

5. copia del bilancio consuntivo, compresi gli allegati, relativi all'ultimo esercizio finanziario approvato alla data di presentazione della domanda;

6. D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità o attestazione di esenzione;

7. comunicazione relativa alla Tracciabilità dei Flussi Finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010;

8. eventuali certificazioni di qualità qualora il Fornitore ne sia in possesso (ISO 9001), ed ogni altra certificazione volontaria (quale ISO 14001, 18001, Emas o altro);

9. eventuali attestazioni SOA relative ai lavori per i quali si chiede l'iscrizione;

10. eventuale Procura Speciale Notarile nel caso in cui le autodichiarazioni fossero sottoscritte da un Procuratore Speciale.

per i liberi professionisti:

- a. documentazione attestante l'iscrizione nei rispettivi albi professionali;
- b. modulo INPS/INAIL, per consentire la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), o in alternativa dichiarazione sostitutiva contenente i dati relativi ai contratti collettivi applicati e le posizioni INPS/INAIL e Cassa Edile o dichiarazione delle rispettive casse di appartenenza o altro analogo documento attestante la regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali;
- c. documentazione relativa al curriculum o ai requisiti eventualmente richiesti nell'avviso di selezione;
- d. dichiarazione di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e di consenso al relativo trattamento.

11. Le domande devono essere inviate all'indirizzo indicato nell'avviso. Ai fini dell'individuazione della data di presentazione dell'istanza farà fede la data e il numero di protocollo attribuito dall'Ufficio.

12. Ciascun operatore economico/professionista è tenuto - pena la cancellazione dall'Albo - ad aggiornare tempestivamente la propria posizione a fronte di variazioni intervenute, sia in riferimento alla/e categoria/e per le quali è iscritto all'Albo, sia in riferimento ai requisiti minimi e alle altre informazioni fornite in sede di iscrizione.

13. E' facoltà del Fornitore presentare ogni ulteriore documentazione utile ai fini della presentazione dell'impresa.

La Service si riserva, nel corso del procedimento di iscrizione, di richiedere al soggetto interessato di comprovare il possesso dei requisiti, attraverso la presentazione di specifica ed ulteriore documentazione.

La documentazione di cui sopra deve essere sottoscritta:

- a) dal titolare, se si tratta di impresa individuale;
- b) dal socio, se si tratta di società in nome collettivo;
- c) dai soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice;
- e) dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società o Consorzio.

Il plico, contenente la domanda d'iscrizione e la documentazione richiesta, potrà essere inviato mediante servizio postale, ovvero consegnato a mano nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì presso la sede della Service e dovrà recare all'esterno la dicitura "Albo Fornitori - Domanda di iscrizione".

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato invio né per la mancata ricezione della domanda e della relativa documentazione dovuti a disguidi postali o di altra natura, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

## **Art. 10**

### **Accertamento dei requisiti di ammissione**

L'iscrizione all'Albo Fornitori SERVICE degli operatori economici da invitare alle singole gare avviene per le categorie e sottocategorie merceologiche di cui all'Allegato A, in relazione alla tipologia di forniture e/o servizi e di lavori oggetto di attività. Qualora le Ditte interessate non dovessero trovare tra le categorie previste dal citato allegato A quella corrispondente all'attività esercitata potranno specificarla nella domanda di iscrizione.

L'approvazione dell'iscrizione è effettuata dal Responsabile del procedimento SERVICE, previa verifica della completezza e della regolarità delle dichiarazioni effettuate e della documentazione allegata al sistema.

In particolare, esaminata la Domanda di iscrizione e verificate le dichiarazioni relative ai requisiti previsti in capo all'operatore economico richiedente, il Responsabile del procedimento comunica al richiedente l'esito positivo del processo di iscrizione tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda..

Per l'accertamento dei requisiti di ordine generale e di idoneità morale, di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria, dichiarati dagli Operatori economici, SERVICE potrà avvalersi dei servizi di organismi e/o banche dati sia pubblici che privati.

Per l'accertamento dei requisiti di capacità tecnico-professionale, dichiarati dagli Operatori economici, SERVICE potrà effettuare visite ispettive presso i siti dell'Impresa, comunicando tale eventualità con congruo anticipo.

Inoltre SERVICE, attraverso l'utilizzo delle strutture interne preposte ovvero di organismi esterni, all'uopo incaricati, può, in qualsiasi momento, effettuare verifiche, anche a campione, delle dichiarazioni effettuate o della documentazione presentata al fine di accertare il possesso dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo Fornitori SERVICE.

Il termine entro il quale SERVICE dovrà concludere il procedimento di iscrizione o di diniego iscrizione è di 30 giorni solari decorrenti dalla data di presentazione della Domanda di Iscrizione.

Qualora SERVICE ritenga di non poter ultimare il procedimento entro il termine suddetto SERVICE potrà avvalersi una sola volta di una proroga del termine di ulteriori 30 giorni solari comunicando tale decisione all'operatore economico richiedente tramite PEC ed indicando le ragioni della proroga del termine e la data entro la quale la Domanda sarà accolta o respinta.

Qualora la documentazione presentata non risulti completa od esauriente, il procedimento di iscrizione verrà sospeso, previo avviso agli interessati, sino a che l'operatore economico non fornirà i richiesti chiarimenti e/o integrazioni. In tale caso SERVICE comunicherà il mancato accoglimento della Domanda con l'indicazione delle relative motivazioni ed il nuovo termine per la conclusione del procedimento decorrerà dalla data di ricevimento della documentazione integrativa o modificata.

Gli Operatori Economici che per oltre 180 giorni non rispondono alla comunicazione di diniego dell'iscrizione potranno essere invitati, tramite PEC, ad inviare una nuova richiesta di iscrizione entro un certo termine; trascorso tale termine, in caso di mancato ricevimento della richiesta SERVICE potrà modificare lo stato sul sistema in "registrato", che non permette di partecipare alle procedure negoziate sotto soglia.

Tuttavia in qualsiasi momento l'Operatore Economico "registrato" potrà riavviare la procedura di iscrizione all'Albo Fornitori.

Nel caso di provvedimento di iscrizione, SERVICE comunicherà l'accoglimento della Domanda specificando le categorie e le sottocategorie merceologiche per le quali è avvenuta l'iscrizione; nel caso di accoglimento parziale SERVICE indicherà altresì le categorie e le sottocategorie merceologiche per le quali non è avvenuta l'iscrizione e le motivazioni del diniego per singola sottocategoria merceologica non accolta.

## **Art. 11**

### **Decorrenza, durata dell'iscrizione e aggiornamento**

I Fornitori interessati ad essere iscritti all'Albo potranno presentare apposita domanda in ogni momento.

L'iscrizione ha validità triennale a decorrere dalla data della comunicazione di accoglimento della Domanda di iscrizione tramite PEC sempre che nel suddetto periodo l'operatore economico sia in possesso dei requisiti prescritti e fermi restando i casi di sospensione o cessazione indicati ai successivi articoli.

Per il rinnovo triennale dell'iscrizione, indicata, l'operatore economico dovrà presentare la domanda di rinnovo entro la scadenza dell'iscrizione, esclusivamente tramite PEC ed allegando la documentazione prevista. SERVICE verificherà il possesso dei requisiti richiesti e quindi provvederà al rinnovo dell'iscrizione secondo le stesse modalità e termini previsti per l'operatore economico che chiede l'iscrizione per la prima volta.

Gli iscritti avranno l'obbligo, in ogni caso, di comunicare ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni ed alle dichiarazioni già rese alla Società in fase di domanda di iscrizione, entro 30 giorni dall'intervenuta modifica.

La Società effettuerà periodicamente delle verifiche, al fine di accertare il permanere della sussistenza dei requisiti di iscrizione e l'attualità delle dichiarazioni già rese dal Fornitore, adottando gli opportuni provvedimenti.

## **Art. 12**

### **Sospensione dall'Albo fornitori**

Si procede alla sospensione dall'Albo Fornitori nei seguenti casi:

- i) quando all'esito di un preliminare procedimento di verifica negativo del possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo Fornitori sia in corso un ulteriore procedimento di verifica/approfondimento;
- ii) quando siano in corso formali procedure di accertamento in ordine a irregolarità nell'esecuzione di forniture e/o di inadempimento parziale, anche eventualmente con applicazione di penali;
- iii) mancata comunicazione di documenti e/o dati modificati rispetto a quelli forniti con la Domanda di iscrizione;
- iv) perdita o accertamento della insussistenza di uno qualsiasi dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo Fornitori agli articoli 4, 5, 6 e 7;
- v) dichiarazioni mendaci che emergano anche all'esito del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal soggetto ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fermo restando, in ogni caso, quanto stabilito all'art. 71, comma 3, del medesimo Decreto in tema di irregolarità od omissioni non costituenti falsità per le quali l'operatore economico sarà tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione;
- vi) risoluzione di un contratto per inadempienza o irregolarità nell'esecuzione del medesimo;
- vii) inosservanza del Codice Etico SERVICE.

La sospensione ha durata:

- di un almeno 1 mese per i punti 1 e 2 e comunque fino alla fine degli eventuali accertamenti;
- può variare da 6 a 24 mesi per i punti da 3 a 7, a seconda della gravità dell'inadempienza;

nei casi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 la sospensione può essere revocata in anticipo rispetto alla durata stabilita qualora venga accertata la completa rimozione della causa di sospensione.

Del provvedimento di sospensione dall'Albo Fornitori verrà data tempestiva comunicazione al soggetto interessato tramite PEC.

Nel periodo di sospensione i Fornitori non possono partecipare alle gare negoziate sotto soglia. Scaduto il periodo di sospensione, se viene accertata la completa rimozione della causa di sospensione il Fornitore torna nello stato "operativo" a meno dell'eventuale scadenza annuale o triennale dell'iscrizione intervenuta durante il periodo di sospensione; se invece viene accertata la permanenza della causa di sospensione il Fornitore viene cancellato dall'Albo Fornitori.



## **Art. 13**

### **Cessazione dall'albo fornitori**

Si procede alla cessazione dall'Albo Fornitori in caso di cessazione dell'attività. Del provvedimento di cessazione dall'Albo Fornitori verrà data tempestiva comunicazione all'operatore economico con l'indicazione della motivazione, tramite PEC.

## **Art. 14**

### **Cancellazione Albo Fornitori**

Salva l'applicazione delle vigenti norme di legge e di regolamento, si procede alla cancellazione dall'Albo Fornitori dei Fornitori iscritti in caso di :

1. mancanza o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;
2. mancato rinnovo alla scadenza triennale di validità dell'iscrizione;
3. mancata comunicazione di modifiche dei requisiti di iscrizione nei termini stabili dal presente regolamento;
4. mancata presentazione di offerte per tre inviti nel corso di un anno (1/1 -31/12);
5. risoluzione per inadempimento di un contratto affidato;
6. espressa richiesta da parte del Fornitore;
7. richiesta da parte del Fornitore di abbandonare l'Albo Fornitori.

Del provvedimento di cancellazione dall'Albo Fornitori verrà data tempestiva comunicazione all'operatore economico con l'indicazione della motivazione, a mezzo PEC.

Una nuova iscrizione non può essere presentata prima che sia decorso un anno dall'avvenuta cancellazione.

## **Articolo 15**

### **Comunicazioni e modalità di trasmissione**

Fatto salvo laddove diversamente stabilito, tutte le comunicazioni effettuate tra i Fornitori e SERVICE ai fini dell'iscrizione e della gestione dell'Albo Fornitori, ivi compresa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle inerenti la Domanda di iscrizione, l'iscrizione, il diniego di iscrizione, i provvedimenti di sospensione, cessazione o cancellazione, nonché le eventuali richieste di chiarimenti, documenti, certificazioni, giustificazione, saranno valide ed efficaci soltanto se effettuate sulla base di quanto stabilito nel presente Regolamento.

## **Art. 16**

### **Procedure di gara**

Le procedure negoziate sotto soglia di cui all'art. 36 c. 2 lett. b) e c) vengono svolte invitando gli operatori economici iscritti all'Albo Fornitori in almeno una delle sottocategorie merceologiche individuate per la gara.

La scelta dei Fornitori iscritti all'Albo Fornitori da invitare alle singole procedure per l'affidamento di contratti di lavori e/o servizi e/o forniture seguirà il criterio della rotazione.

## **Art. 17**

### **Garanzie e manleve**

Gli Operatori Economici si impegnano a manlevare e a tenere indenne SERVICE, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere addebitate o sofferte dallo stesso SERVICE, e/o da terzi a causa di violazioni del presente Regolamento e/o di violazioni della normativa vigente.

In caso di violazioni del presente Regolamento e/o di violazioni della normativa vigente, oltre a quanto stabilito nel presente Regolamento, SERVICE si riserva il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

## **Art. 18**

### **Modulistica**

Copia del presente Regolamento, l'elenco riportante le categorie merceologiche di beni, servizi e lavori (allegato A al Regolamento), il fac-simile della domanda d'iscrizione (Mod.1), il fac-simile della dichiarazione

sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i, (Mod.2) sono scaricabili dal sito internet della Service CNDCEC srl ([www.servicecndcec.it](http://www.servicecndcec.it)).

## **Art.19**

### **Informativa Privacy**

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 SERVICE informa che i dati personali comunicati ai fini dell'iscrizione all'albo fornitori saranno trattati dal personale SERVICE appositamente nominato e da terzi a ciò autorizzato, secondo modalità cartacee ed elettroniche per la finalità di istituzione, gestione e tenuta dell'Albo Fornitori, di creazione di liste di Fornitori selezionabili per specifiche procedure di selezione del contraente, di svolgimento di procedure ad evidenza pubblica di scelta del contraente SERVICE è titolare del trattamento dei dati inseriti al fine dell'iscrizione all'Albo Fornitori.

L'informativa privacy completa è presente sul sito [www.servicecndcec.it](http://www.servicecndcec.it), Sezione privacy, alla voce "Informativa ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003, Fornitori". Con l'invio della domanda di ammissione, il Fornitore esprime, pertanto, il proprio assenso al predetto trattamento.

## **Art. 20**

### **Richiesta informazioni**

Le richieste di informazioni possono essere indirizzate alla Service CNDCEC srl - Servizio Attività Contrattuale - piazza della Repubblica, 59 - 00184 Roma - oppure inviate all'indirizzo di posta elettronica [service.commercialisti@pec.it](mailto:service.commercialisti@pec.it) . Sarà fornita risposta solo a mezzo pec agli indirizzi di riferimento indicati dal Fornitore nella domanda d'iscrizione.

## **Art. 21**

Il presente Regolamento, così come ogni sua modifica ed integrazione, è pubblicato sul sito internet della Service CNDCEC Srl.

## **Art. 22**

### **Norme di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme del Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - D.LGS. 50/2016 e s.m.i. -, e del Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici - DPR. 207/2010 per le parti non abrogate.